

**Direzione Generale per l'Impiego**

**CIRCOLARE N.74/99**

Roma, 18 novembre 1999

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO**

**Divisione II**

"Disciplina Generale del Collocamento"

Prot. n. 4994/06.01

**Oggetto:** Circolare esplicativa del Decreto-Legge 2 novembre 1999 n.390, Recante "Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili".

DECRETO LEGGE 2.11.1999 N.390

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO ^ SERVIZIO ISPEZIONI

ALLE AGENZIE REGIONALI PER L'IMPIEGO

ALLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI

VENEZIA GIULIA ^ AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RIPARTIZIONE LAVORO ^ UFFICIO DEL LAVORO BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ^ ASSESSORATO AL LAVORO

AGLI ASSESSORI REGIONALI DELEGATI ALLE POLITICHE DEL LAVORO

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AI SOTTOSEGRETARI DI STATO

AL SERVIZIO CENTRALE ULMO

AL SERVIZIO CENTRALE ISPETTORATI DEL LAVORO

ALLE DIREZIONI GENERALI DIVISIONI I

ALL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ^ DIV. I

AL COMITATO TECNICO PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

ALL'UFFICIO DEL CONSIGLIERE NAZIONALE DI PARITA,

AL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

**LORO SEDI**

Con l'emanazione del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390 il Governo ha inteso assicurare, con modalità stabilite, la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili.

A tal fine, l'art.1 co. 1 del medesimo decreto consente alle Commissioni regionali per l'impiego e, successivamente all'attivazione dei servizi regionali per l'impiego, alle Commissioni regionali permanenti tripartite che subentreranno nelle funzioni, di prorogare ulteriormente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'art.45, comma 2 della legge n.144/99, nei limiti delle risorse disponibili, quei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre1999, e, comunque, entro e non oltre la data del 30 aprile 2000.

Tali proroghe dovranno riguardare esclusivamente quei progetti che impegnino soggetti c.d. "transitori", cioè coloro che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, abbiano conseguito, entro il 31 dicembre 1998, una permanenza di 12 mesi nei progetti di L.S.U. di cui alle tipologie individuate alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 co. 2 del medesimo decreto legislativo, nonché coloro che, secondo quanto da ultimo disposto dall'art. 45 co. 6 della legge n. 144/1999, possano maturare il requisito dei 12 mesi entro il 31 dicembre 99.

In base, poi, al comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 390/1999, potranno essere deliberate proroghe a progetti di lavori di pubblica utilità soltanto nelle ipotesi in cui il progetto realizzi la stabilità occupazionale richiesta con la trasformazione della relativa attività progettuale in impresa, il cui atto costitutivo sia tassativamente redatto entro il 31 dicembre 1999. Per gli stessi progetti gli enti promotori dovranno aver deliberato, entro la stessa data, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale delle attività da esternalizzare in favore dell'impresa costituita.

Lo stesso dettato del comma 4 dell'articolo 10, precisa, suffragando la ratio del Decreto, che le disposizioni contenute al comma 3 del medesimo articolo hanno natura transitoria atteso che verranno sostituite, sulla base delle esperienze acquisite entro il 31 dicembre 1999, fatti salvi gli atti perfezionati entro il suddetto termine.

Resta ben inteso che l'eventuale mancata collocazione dei lavoratori interessati in seno alle strutture imprenditoriali che non siano state avviate nei termini stabiliti, non comporterà per gli stessi la perdita dei benefici previsti dalla disciplina c.d. "transitoria", di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 468, al decreto interministeriale del 21.5.98, all'art. 45 comma 6 legge n. 144/99.

Le attività potranno proseguire come proprie di un progetto di LSU o con l'eventuale affidamento diretto delle stesse in conformità alle disposizioni dell'art. 10 comma 3 del citato decreto legislativo.

Le commissioni regionali e, successivamente alla loro soppressione, le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituita ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1 co. 7 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni della legge n. 236/1993, proroghe ulteriori dei progetti di LSU così come individuati all'art. 1 commi 1 e 2 del decreto-legge n. 390/99.

Le proroghe dovranno essere richieste con le procedure già individuate per l'attuazione del decreto legislativo n. 468/97, come modificato dalla Legge 144/99 ivi compresa la delibera delle singole CRI competenti, tali situazioni sono indicate espressamente al punto 7 della circolare ministeriale n. 61/1999.

Dette delibere, dovranno essere inviate, eventualmente per posta elettronica, alle Direzioni regionali del lavoro ^ Settore politiche del lavoro e Settore Ispezione del lavoro, nonché alla scrivente Direzione Generale per l'Impiego.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Dr. Raffaele MORESE)